

✻ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno di venerdì otto del mese di ottobre, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il Consigliere di Stato dott. Alessandro Voci — nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 — ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 315

Piano Particolareggiato del nucleo «O» n. 19 «Giardini di Corcolle».

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 è stata adottata la variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti in difformità delle indicazioni del Piano Regolatore e consolidati;

Che tale variante è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R.L. 3 agosto 1983 n. 4777;

Che ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, degli artt. 8 e 14 della legge regionale 2 maggio 1980 n. 28 modificata con L.R. 21 maggio 1985 n. 76 e della L.R. 2 luglio 1987 n. 36 è stato elaborato da Professionisti esterni all'Amministrazione formalmente incaricati il Piano Particolareggiato della zona «O» di P.R.G. n. 19 «Giardini di Corcolle»;

Che il piano in questione ha riportato il parere favorevole della III C.C.P. per l'urbanistica nella seduta del 27 maggio 1992 e della C.T.U. nella seduta del 28 ottobre 1990;

Che la Circoscrizione VIII alla quale sono stati trasmessi gli elaborati del P.P. in data 4 febbraio 1991 non ha espresso il parere di competenza sul P.P. di cui trattasi;

Che le finalità dell'intervento sono descritte nella Relazione Tecnica dell'U.S.P.R.G. prot. 8544 del 23 luglio 1993 allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

Che sono stati reperiti spazi per verde, servizi pubblici e parcheggi anche all'esterno del perimetro della zona «O», stante l'impossibilità di soddisfare tali esigenze nell'ambito del nucleo in oggetto e che, pertanto, ricorrono i presupposti dell'art. 1 della Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36 per la successiva approvazione da parte del Comune;

Che l'art. 6 bis della Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 28, come integrato dalla Legge Regionale 28 aprile 1983, n. 27, dispone che «per i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme di attuazione della variante, possono prevedere la possibilità della loro edificazione, ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo articolo 8 a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante»;

Che l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, al punto b) del III comma dell'art. 6 dispone che, per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi «da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali»;

Che con il presente provvedimento, sono reperite, al fine di soddisfare gli standard previsti dalle vigenti disposizioni, le aree da destinare a pubblici servizi ed a verde pubblico;

Che, pertanto, in considerazione della peculiarità del presente provvedimento, il quale, più che disegnare l'assetto del territorio, costituisce uno strumento atto ad avviare un processo di gestione per la riqualificazione e ristrutturazione del nucleo «O» n.19 - Giardini di Corcolle potranno essere rilasciate dopo l'adozione dello stesso e ricorrendo i presupposti delle citate leggi, le concessioni edilizie, semprechè non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A., nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983;

Visto l'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 8 e 14 della L.R. 13 maggio 1980, n. 28 modificata ed integrata con L.R. 28 aprile 1983 n. 27 e con L.R. 21 maggio 1986, n. 76;

Visto l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive proroghe, da ultimo legge 158/91;

Visti gli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36;

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Il Sub-Commissario preposto all'U.S.P.R. valutate le circostanze di fatto e gli adempimenti di legge sopra riportati, propone di deliberare in conformità a quanto sopra rappresentato;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto di quanto esposto in narrativa e sulla base della proposta avanzata dal Sub-Commissario preposto all'U.S.P.R.;

Riconosciuta la validità della stessa ai fini dell'attuazione del P.R.G. e dei programmi dell'Amministrazione;

Che in data 21 luglio 1993 il Dirigente Superiore Tecnico Reggente dell'U.S.P.R., quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che qui di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Superiore Tecnico Reggente

F.to: M. Cianfrini»;

Che in data 2 agosto 1993 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale Reggente

F.to: L. Nicodemo»;

Che in data 8 ottobre 1993 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, preso atto di quanto riportato nella relazione dell'U.S.P.R. prot. n. 8544 del 23 luglio 1993, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

DELIBERA

con i poteri del Consiglio Comunale,

1) di adottare il piano particolareggiato del nucleo «O» n. 19 - Giardini di Corcolle di cui ai sotto elencati elaborati facenti parte integrante del presente provvedimento:

- Tav. A0 - analisi della consistenza edilizia (schede)
- Tav. A1 - stato di fatto della consistenza edilizia e delle destinazioni d'uso - sc. 1:1.000
- Tav. A2 - quadro d'unione dei vincoli ed urbanizzazioni secondarie - sc. 1:2.000
- Tav. A3 - stato delle urbanizzazioni primarie - sc. 1:2.000
- Tav. B1 - connessione con il tessuto urbano - sc. 1:10.000
- Tav. B2 - planimetria catastale - aree a destinazione pubblica - sc. 1:2.000
- Tav. B3 - zonizzazione su base aerofotogrammetrica - sc. 1:2.000
- Tav. B3.1 - zonizzazione su base catastale - sc. 1:2.000
- Tav. B4 - rete viaria e sezioni stradali - sc. 1:2.000
- Tav. B5 - planivolumetrico - sc. 1:2.000
- Tav. B6 - relazione
- Tav. B6.1 - relazione - note aggiuntive
- Tav. B7 - norme tecniche di attuazione
- Tav. B8 - norme tecniche di attuazione dei comparti
- Tav. B9 - relazione di spesa

Relazione prot. U.S.P.R. n. 8544 del 23 luglio 1993.

- Tav. C1 - comparti C1 - C2 - sc. 1:2.000/1:500
- Tav. C2 - comparto C3 - sc. 1:2.000/1:500
- Tav. D1/2/3/4/5/6/7/8/9 - elenco delle particelle soggette a vincolo
- Tav. D10 - elenco delle particelle soggette a convenzione
- Tav. D11 - elenco delle particelle ricadenti nei perimetri di accorpamento.

2) di consentire per le motivazioni di cui alle premesse, ricorrendo i presupposti delle citate leggi in materia edilizia, il rilascio delle concessioni edilizie semprechè non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del P.P. adottato nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983.

RELAZIONE D'UFFICIO

Prot. U.S.P.R. n. 8544 del 23 luglio 1993

P.P. n. 19 «GIARDINI DI CORCOLLE»

Il nucleo n. 19 «Giardini di Corcolle», ricade nel territorio della VIII Circoscrizione. Esso si attesta trasversalmente al Km. 22 della Via Prenestina Polense dalla quale si dipartono i due assi di penetrazione all'interno della borgata.

La borgata sorge su un territorio pianeggiante originato dall'interramento di un'area golenale appartenente al bacino fluviale dell'Aniene.

Le scelte progettuali di recupero dell'area sono state:

- ristrutturazione dell'attuale insediamento in un organismo urbano funzionalmente più attrezzato;
- ristrutturazione ed adeguamento della rete viaria esistente con la ricucitura di questa alla viabilità di progetto;
- riqualificazione urbana con l'individuazione delle aree necessarie per le scuole, i servizi, il verde pubblico ed i parcheggi al fine di soddisfare lo standard urbanistico minimo.

In questo caso lo standard è pari a 19,3 mq./ab. più 0,41 mq./mq. di parcheggi pubblici per superfici non residenziali.

L'ampliamento del perimetro del nucleo è conforme al disposto dell'art. 1 della L.R. n. 36/87 in quanto nel caso in specie si tratta di comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell'ambito del nucleo così come definito con deliberazione R.L. n. 4777/83. Nello specifico le aree, ancorché libere da edificazione ed interne al nucleo, risultano tali da non assolvere ai criteri di pianificazione urbanistica in quanto decentrate e/o di dimensioni inadeguate.

— individuazione di comprensori soggetti a convenzione ai sensi dell'art. 28 della legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente all'istruttoria tecnica si precisa quanto segue:

- in data 6 aprile 1990 i progettisti hanno presentato il progetto definitivo;
- la C.C.T.U. nella seduta del 28 settembre 1990 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- in data 4 febbraio 1991 l'Ufficio ha provveduto ad inviare gli elaborati del P.P. alla Circoscrizione VIII per il parere di competenza;
- in data 27 maggio 1992 il P.P. è stato esaminato dalla III C.C.P. (parere favorevole).

L'Ufficio del P.R.G. visto l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94 al punto b del III Comma dell'art. 6 ha disposto che, per le aree non comprese nel P.P.A. le concessioni e le autorizzazioni a costruire saranno rilasciate quando si tratti di interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; pertanto in considerazione della peculiarità del presente provvedimento, il quale, più che redigere l'assetto del territorio, costituirà uno strumento atto ad avviare un processo di gestione con la riqualificazione e ristrutturazione sociale ed urbana del Nucleo zona «O», n. 19 «GIARDINI DI CORCOLLE», potranno essere rilasciate le concessioni con le previsioni degli elaborati del P.P. adottato e delle relative N.T.A. ed ove ricorrano i presupposti di legge in materia edilizia.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: A. VOCI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15 OTT. 1993

al 20 OTT. 1993 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al CO.RE.CO. il 15 OTT. 1993

22 OTT. 1993
13376

Esecutiva a norma e per gli
effetti del 1° comma dell'art.
46 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 - 5 NOV. 1993
Li _____

- Vedere allegati a parte -

La presente deliberazione è stata adottata in data 8 ottobre 1993.

Dal Campidoglio, li 6 NOV. 1993

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

